



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

Campione d'Italia 14 maggio 2026

ORDINANZA PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO LAGO CERESIO

CANALE DI LAVENA PONTE TRESA

ORDINANZA N. 299

II DIRETTORE DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE CERESIO PIANO E GHIRLA

- CONSIDERATA** la necessità di apportare specifiche amministrative alla disciplina della navigazione nelle acque interne di competenza comprendente i laghi Ceresio Piano e Ghirla al fine di conformare la stessa alle disposizioni nazionali ed Internazionali ed in particolare l'art. 27 comma 6 del Codice della nautica da diporto nella parte in cui demanda alla competente Autorità della navigazione interna la regolamentazione;
- VISTA** la Vigente Convenzione Internazionale Italo Svizzera per la navigazione sui laghi Verbano e Ceresio e il relativo Regolamento.
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa internazionale, statale e regionale in materia ed in particolare della Ordinanza Generale n. 136 del 11 febbraio 2025 e ad integrazione di essa;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nello stretto di Lavena Ponte Tresa delimitato dalle boe in ingresso ed in uscita;
- VISTA** la decisione del Dipartimento delle istituzioni Sezione della Circolazione del 12 maggio 2026 che fissa il limite di velocità delle unità nautiche nelle acque svizzere del canale in 5 km/h, unitamente al divieto di produrre il moto ondoso;
- DATO ATTO** che La balneazione è vietata nello stretto di Lavena Ponte Tresa nell'intero canale delimitato da pali e boe.

ORDINA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

Le presente disposizione armonizza, per le acque del Ceresio Italiano, Canale di Lavena Ponte Tresa la normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 27 comma 6 (Disciplina con Ordinanza dell'Autorità), nonché nel Titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 1546 (Sicurezza per la navigazione da diporto) Decreto 17 settembre 2024, n. 133 Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, e la legge 19/1997 quale approvazione della Convenzione Internazionale Italo Svizzera per la navigazione nei laghi Verbano e Ceresio.

Art. 2

(limite di velocità e divieto moto ondoso)

- E' istituito per tutte le unità di navigazione da diporto, commerciali e di linea il limite di velocità di 5 km/h



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO e GHIRLA

Via Fusina 17 - 22060 Campione d'Italia (CO) / C.F. - 95079130134

Telefono 0041.91.649.45.01 Fax 0041.91.649.45.03

e-mail: info@autoritabacinoceresio.it / www.autoritabacinoceresio.it

- E' istituito il divieto di procurare il moto ondoso per quanto entro il limite di velocità di 5 km/h, la condotta delle unità in navigazione dovrà essere effettuata al minimo di manovra (marcia inserita) per evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di arrecare pericolo e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche

Art 3 (Norme Generali)

L'inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato è punita ai sensi dell'art. 57 della Legge Regionale 6/2012 mediante una sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 600,00 obblabile in euro 120,00 osservando le disposizioni della Legge 689/81 nonché per quanto previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171 con la competenza a ricevere i rapporti di polizia in capo alla Autorità di Bacino , art 17 L. 689/81 e DGR XII/2099/2024, per l'intero lago Ceresio Italiano e i laghi di Ghirla e del Piano ,

Art. 4 (Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore dal **1 giugno 2026** integrando l'Ordinanza n. 136 del 11 febbraio 2025.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nei siti istituzionali e inviata per diretta competenza:

- Comando Squadriglia Navale GdF località Casamoro Porto Ceresio;
- Squadra Acque Interne Polizia di Stato Como;
- Sindaci e Polizie Locali Comuni di Porlezza, Claino con Osteno, Valsolda, Campione d'Italia, Porto Ceresio, Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa;
- Gruppo Nautico ABL;
- SICS Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Per conoscenza:

- Commissione Internazionale Italo Svizzera per la Navigazione sul Verbano e sul Ceresio.
- Dipartimento delle Istituzioni Sezione della Circolazione e Polizia Cantonale del Cantone Ticino,
- Cantieri nautici e navali Ceresio Italiano,
- Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Lugano,
- Corpo Pompieri di Lugano,
- Società di Navigazione Lago di Lugano.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza si potrà proporre ricorso al TAR Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971

IL DIRETTORE
dott. Maurizio Tumbiolo



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005 n.83 e norme correlate